



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria

Servizio per la Sanità



CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA IN NOLEGGIO DI BOMBOLE
DI OSSIGENO MEDICINALE

INDICE

1.	GENERALITÀ	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO	4
4.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	5
5.	TERMINI DI CONSEGNA	5
6.	CONSEGNA DELLE FORNITURE	6
7.	TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.....	6
8.	CONTROLLI - Livelli di qualità delle prestazioni.....	8
9.	VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	8
10.	FATTURAZIONE.....	8

1. GENERALITÀ

Il presente capitolato tecnico disciplina i requisiti tecnici e funzionali, nonché le attività in carico all'operatore economico aggiudicatario per la fornitura in noleggio, la distribuzione, la gestione e la ricarica delle bombole di ossigeno medicinale, elencati nell'Allegato 2 del presente documento e occorrenti alle strutture sanitarie dell'Arma dei Carabinieri, che ne faranno richiesta attraverso ordinativi attuativi.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

Stazione Appaltante	Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale Di seguito "SA".
Punto Ordinate	Enti/Distaccamenti dell'Arma dei Carabinieri deputati all'emissione di un ordinativo di fornitura attuativo. I punti ordinanti sono attualmente quantificati in n. 38 Enti/Distaccamenti, meglio riepilogati in <u>Allegato 2 - Elenco Punti Ordinanti e Unità destinatarie dei beni dell'Arma dei Carabinieri</u> e suddivisi per lotti di appalto. L'elenco potrà essere soggetto a variazione nel corso della validità dell'accordo quadro in <u>aumento e/o in diminuzione</u> . I Punti Ordinate sono addetti a: - emissione di ordinativi di fornitura attuativi; - ricezione delle fatture in formato elettronico; - collaudo/dichiarazione di buona esecuzione delle singole forniture; - pagamento delle fatture. Di seguito "PO".
Unità destinatarie dei beni	Le strutture sanitarie dell'Arma dei Carabinieri che ricevono le forniture, meglio riepilogate in <u>Allegato 2 - Elenco Punti Ordinanti e Unità destinatarie dei beni dell'Arma dei Carabinieri</u> e suddivisi per lotti di appalto. Di seguito "UDB".
Operatore economico	L'Impresa/RTI/Consorzio, aggiudicatario dei singoli lotti di appalto, che si obbliga ad eseguire le prestazioni previste nell'accordo quadro e nei suoi allegati a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente. Di seguito "OE".
Ordinativo di fornitura	Richiesta con la quale i PO indicano di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e relative quantità che devono essere consegnate. Di seguito ODF.

Prezzi unitari	Prezzi unitari offerti, per ogni tipologia di bombola di ossigeno e per ogni litro di ricarica dall'operatore economico aggiudicatario.
Responsabile Unico del Procedimento a livello centrale	Il Capo <i>pro-tempore</i> del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Responsabile Unico del Procedimento periferico	Il Capo Servizio Amministrativo del PO. Rappresenta la figura che emetterà i contratti esecutivi/ordinativi attuativi all'accordo quadro.
Direttore dell'Esecuzione Contrattuale Centrale	Colui che cura la regolare esecuzione dell'accordo quadro e ne garantisce l'esecutività nei limiti della capienza finanziaria.
Direttori dell'Esecuzione Contrattuali Periferici	Coloro che curano la regolare esecuzione degli atti attuativi. Sono individuati dai RUP periferici negli ODF.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste in:

- **fornitura in noleggio, per 12 mesi, distribuzione e gestione di bombole di ossigeno** le cui caratteristiche sono meglio dettagliate nell'Allegato 1 - "Scheda tecnica", occorrenti alle UDB nelle quantità indicate nell'Allegato 2 al presente capitolato;

Le quantità presenti nell'allegato 2 rappresentano le dotazioni minime ordinabili da ciascun PO.

Sarà facoltà di ogni PO incrementare (e sarà obbligo dell'OE aggiudicatario garantire) le quantità indicate nell'allegato 2 nella misura massima del 20% di ogni singola dotazione (l'arrotondamento del 20% è da considerarsi per eccesso all'unità superiore qualunque sia il decimale oltre la virgola - esempio dotazione di 7 bombole - possibile aumento di dotazione di n. 2 bombole).

L'incremento alla dotazione minima potrà essere fatto con ODF ordinari e/o qualificati urgenti e sarà obbligo dell'OE garantirne la fornitura.

- **servizio di ricarica a domicilio.**

Nell'arco dei 12 mesi di noleggio, dovrà essere garantito, a richiesta del PO, il servizio di ricarica della bombola.

Tale servizio verrà remunerato secondo lo sconto praticato dall'OE sul listino a base di gara.

Il servizio di ricarica a domicilio potrà consistere nella ricarica della bombola totalmente scarica o parzialmente scarica, ovvero con la sostituzione della bombola totalmente scarica o parzialmente scarica con una a pieno carico.

Sia che si tratti di ricarica che di sostituzione, sarà onere dell'OE aggiudicatario ritirare la bombola parzialmente e/o totalmente scarica nei locali dell'UDB e consegnare la bombola carica e/o ricaricata negli stessi locali dai quali è stata prelevata.

Il servizio di ricarica a domicilio si intende comprensivo di tutte le spese necessarie per il trasporto e la consegna (trasporto al piano ed eventuali oneri accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessi a ZTL; scarico dal mezzo).

Il valore dell'appalto, per 48 mesi, è di:

- per il lotto 1 di € 77.374,72 (IVA al 22% esclusa) per la fornitura in noleggio delle bombole di ossigeno, con relativa gestione e distribuzione ed € 15.476,00 (iva al 4% esclusa) per la fornitura di ossigeno medicinale;
- per il lotto 2 di € 151.831,80 (IVA al 22% esclusa) per la fornitura in noleggio delle bombole di ossigeno, con relativa gestione e distribuzione ed € 31.116,00 (iva al 4% esclusa) per la fornitura di ossigeno medicinale;
- per il lotto 3 di € 72.617,60 (IVA al 22% esclusa) per la fornitura in noleggio delle bombole di ossigeno, con relativa gestione e distribuzione ed € 13.728,00 (iva al 4% esclusa) per la fornitura di ossigeno medicinale;

per un valore di gara complessivo pari ad € 362.144,12 (IVA esclusa).

Gli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari a quello posto a base di gara per ogni singolo lotto, a prescindere dallo sconto praticato dall'OE.

Non sono previsti oneri per la sicurezza e rischi di interferenza.

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto è composto da n. 3 lotti, suddivisi per area territoriale di dislocazione delle Unità destinarie dei beni.

Lotto 1 - U.D.B. ubicate nelle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana e Liguria.

Lotto 2 - U.D.B. ubicate nelle Regioni Lazio, Marche, Sardegna, Umbria e Abruzzo e Molise.

Lotto 3 - U.D.B. ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le bombole di ossigeno devono esser conformi alla normativa vigente in materia di medicinali per uso umano ex Dlgs 219/2006 e il loro confezionamento primario (bombola) conforme al D.M. 16.01.2001 e D.M. 19.04.2001 e s.m.i..

Dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche minime previste nell'Allegato 1 - "Scheda tecnica".

La fornitura in noleggio si intende comprensiva di tutte le spese necessarie per il trasporto e la consegna (trasporto al piano ed eventuali oneri accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessi a ZTL; scarico dal mezzo).

Le bombole di ossigeno medicali, durante il periodo di noleggio, dovranno essere sottoposte, con oneri a carico dell'OE aggiudicatario, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie previste dalla legislazione vigente in materia e tenute in perfetta efficienza operativa.

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria è da intendersi ricompreso nel prezzo di noleggio annuale, pertanto, per tale servizio, non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

Nel prezzo di noleggio è altresì garantita, per il periodo di 12 mesi, la riparazione/sostituzione delle bombole, a seguito di segnalazione, da parte del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale periferico, di eventuali anomalie e/o malfunzionamenti dei beni forniti.

5. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna hanno inizio con l'invio da parte del PO all'OE dell'ODF - tramite PEC (farà fede la data di ricevuta di consegna).

La fornitura in noleggio delle bombole di ossigeno deve essere garantita entro e non oltre tre giorni solari dalla data di ricezione dell'ODF, ogni ritardo è considerato inadempienza con conseguente applicazione delle penalità previste.

La ricarica a domicilio delle bombole di ossigeno deve essere garantita entro e non oltre 24h dalla data di ricezione della richiesta di ricarica, ogni ritardo è considerato inadempienza con conseguente applicazione delle penalità previste.

È facoltà del PO qualificare un ordinativo di bombole aggiuntivo rispetto alla dotazione minima come "URGENTE".

In tal caso, l'OE dovrà garantire la fornitura aggiuntiva entro le 48 h dalla ricezione dell'ODF.

In assenza dell'indicazione "URGENTE" sull'ODF, il termine di consegna è da intendersi entro e non oltre tre giorni solari dalla data di ricezione dell'ODF.

Il servizio di riparazione/sostituzione di bombole difettose e/o non idonee all'uso dovrà essere garantito entro e non oltre tre giorni solari dalla data di ricezione della segnalazione di inefficienza.

6. CONSEGNA DELLE FORNITURE

La fornitura si intende comprensiva di tutte le spese necessarie per il trasporto e la consegna (trasporto al piano ed eventuali oneri accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessi a ZTL; scarico dal mezzo) e le consegne dovranno avvenire presso i siti di consegna indicati nell'Allegato 2, in cui sono anche riportati il parco bombole da noleggiare.

Le modalità di movimentazione delle bombole di ossigeno sono ricomprese nell'allegato 1 "Scheda Tecnica".

In sede di consegna l'OE dovrà ritirare il documento di trasporto, debitamente datato, timbrato e firmato dall' UDB destinataria, con l'esplicita dichiarazione del giorno di avvenuta consegna.

La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della fornitura da parte degli Uffici destinatari indica la corrispondenza delle quantità e qualità delle bombole di ossigeno cariche ricevute.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse risultare corrispondente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e dichiarate in sede di gara o in caso di eventuali altri inconvenienti, il PO inoltrerà all'operatore economico una contestazione di rifiuto della merce consegnata. L'OE ha l'obbligo di provvedere alla completa sostituzione dei prodotti contestati/ difettosi entro il termine massimo di 3 giorni solari dal ricevimento della contestazione, senza alcun costo aggiuntivo, ogni ritardo è considerato inadempienza con conseguente applicazione delle penalità.

7. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali di ogni singolo ODF, ciascun PO procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- (a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura e/o della richiesta di ricarica, rispetto ai termini previsti (3 giorni solari per la fornitura e 24 h per la ricarica), si applicherà una penale dell'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ODF, per ogni giorno solare di ritardo.

In caso di protratto ritardo (oltre il 10 giorno solare per la fornitura e 3 giorni per la ricarica), è facoltà di ciascun PO dare corso alla risoluzione dell'ODF, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Non sono ammesse le consegne parziali: pertanto, ai fini del computo della penale da applicare sul ritardo, sarà presa come riferimento la data della consegna integrale di quanto ordinato.

- (b) in caso di mancata conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato, anche in termini di qualità e funzionalità dei prodotti, è fatto obbligo della sostituzione entro 3 giorni solari, ferma restando l'applicazione della penale pari ad € 20,00 per ogni difformità riscontrata.

Nel caso in cui la sostituzione avvenga con un ritardo superiore ai 7 giorni solari, è facoltà della SA dare corso alla risoluzione dal contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

- (c) in caso di ritardo nella consegna della fornitura qualificata "URGENTE", rispetto ai termini previsti (48 h), si applicherà una penale del due per cento dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ODF, per ogni giorno solare di ritardo. In caso di protratto ritardo oltre il 5° giorno solare, è facoltà di ciascun PO dare corso alla risoluzione dell'ODF, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Non sono ammesse le consegne parziali: pertanto, ai fini del computo della penale da applicare sul ritardo, sarà presa come riferimento la data della consegna integrale di quanto ordinato.

- (d) In caso di mancata riparazione/sostituzione dei prodotti contestati/difettosi (3 giorni solari) si applicherà una penale del due per cento dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ODF, per ogni giorno solare di ritardo, oltre al mancato riconoscimento del prezzo di noleggio per il periodo in cui il prodotto è stato inidoneo all'uso.

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale del singolo ODF.

In caso di ripetute risoluzioni contrattuali periferiche, l'Arma dei Carabinieri, attraverso il RUP centrale, si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali per ciascun ODF che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto - tramite PEC - dai RUP periferici interessati all'operatore economico, il quale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto - tramite PEC - le proprie deduzioni/ giustificazioni al RUP periferico, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'operatore economico, a giudizio insindacabile del RUP periferico, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore della prestazione oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Arma dei Carabinieri di chiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. CONTROLLI - Livelli di qualità delle prestazioni

Oltre ai controlli dei DEC periferici, che saranno effettuati in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018. n. 49, il DEC a livello centrale procederà periodicamente ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione delle forniture tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

- numero di reclami emessi da ciascun PO;
- non conformità per gravità e ripetitività delle forniture effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del presente capitolato;
- non conformità per gravità e ripetitività delle forniture effettuati rispetto alle indicazioni del PO interessato;
- numero delle penali, eventualmente applicate;
- numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione/nelle verifiche a campione.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del DEC centrale verranno notificate all'operatore economico ai sensi precedente punto 7.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'affidatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione della risoluzione del contratto di accordo quadro.

9. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Ciascun D.E.C. periferico provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun ODF assicurando la regolare esecuzione da parte dell'operatore economico nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

L'operatore economico è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute in ciascun ODF.

Per ogni singolo ODF derivante dal presente accordo quadro, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali secondo le disposizioni che impartirà ciascun RUP periferico, in sede di emissione di ODF.

10. FATTURAZIONE

Al termine del periodo di noleggio di ciascun ODF, entro il termine di 10 giorni solari, l'operatore economico dovrà emettere regolare fattura elettronica, presso il Codice IPA che sarà indicato nell' ODF dal RUP periferico.

I pagamenti saranno disposti, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, dal RUP periferico, sempreché il citato termine sia successivo al termine del periodo di noleggio e previa dichiarazione di buona esecuzione della fornitura e/o collaudo.

Allegato 1 Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICINALE

BOMBOLE DI OSSIGENO DI CAPACITÀ 14 LT, 10LT, 7 LT, 5 LT E 2LT RIEMPIUTE DI OSSIGENO MEDICALE GASSOSO 200 BAR.

a. Le bombole di ossigeno medicinale conformi al D.Lgs 219/2006, devono essere dotate di A.I.C. (Autorizzazione all'immissione in commercio) e caratterizzate da:

- (1) corpo della bombola di colore bianco (RAL 9010), come stabilito dal D.M. 4 agosto 2000;
- (2) ogiva di colore bianco, in accordo alla normativa internazionale UNI EN 1089:3, riportante la punzonatura contenente, tra l'altro:
 - il nome del gas;
 - il numero identificativo del fabbricante;
 - il numero di matricola;
 - la data del collaudo;
 - il punzone del collaudatore;
 - il marchio di conformità alla normativa TPED (apposizione del marchio II come previsto dalla normativa TPED per la sicurezza del trasporto delle bombole;
- (3) un disco di acciaio inox - inserita tra valvola e ghiera-con punzonatura della frase "per uso medico" ed una indicazione che permetta di identificare: il proprietario della bombola (numero partita iva o codice fiscale), numero di lotto, data dell'ultimo collaudo, punzonatura dell'ispettore e pressione di prova.
- (4) etichetta e foglietto illustrativo.

b. L'etichetta:

- (1) è applicata sul corpo di ogni bombola (o su ogni contenitore criogenico/pacco bombole);
- (2) contiene informazioni specifiche per i diversi tipi di confezione, ovvero:
 - nome del farmaco;
 - tipo di confezione;
 - avvertenze;
 - numero di A.I.C. (Autorizzazione all'immissione in commercio);
 - tipo di utilizzo (es. ospedaliero, uso domiciliare, da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, etc.);
- (3) riporta frasi di rischio (es. può comportare l'accensione di materie combustibili, può esplodere se riscaldato);
- (4) evidenzia consigli di prudenza (es. non fumare durante l'impiego, non svuotare completamente il recipiente)
- (5) mostra i pittogrammi previsti dal Regolamento (CE) 1272/2008

c. Il Foglietto Illustrativo (conforme all'art.77 del D.Lgs 219/2006):

- (1) viene allegato ad ogni bombola/contenitore criogenico/pacco bombole;
- (2) viene inserito in una custodia alla base della bombola;
- (3) deve indicare:

- denominazione del medicinale, dosaggio e forma farmaceutica (es. Ossigeno xxxx, x bar, gas medicinale compresso);
- categoria terapeutica;
- indicazioni terapeutiche;
- controindicazioni (ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti);
- ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti).
- precauzioni per l'uso;
- interazioni;
- avvertenze speciali;
- dose, modo e tempo di somministrazione;
- sovradosaggio;
- cosa fare se si è dimenticato di prendere una o più dosi;
- effetti dovuti alla sospensione del trattamento (se necessario)
- se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di x, rivolgersi al medico o al farmacista.
- effetti indesiderati;
- scadenza e conservazione
- composizione;
- forma farmaceutica e contenuto (es. Ossigeno xxxx, x bar, gas medicinale compresso, bombola in acciaio, n. litri);
- titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore (se coincidenti);
- titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (se titolare e produttore non coincidono);
- produttore (se titolare e produttore non coincidono);

d. le bombole di ossigeno, inoltre, devono essere:

- corredate dal foglio di collaudo;
- dotate di tutti i dispositivi, conformi al Dlgs 46/97 s.m.i, necessari per la somministrazione dell'ossigenoterapia sia attraverso gli impianti di distribuzione presenti nelle autoambulanze, sia in modalità portatile (cioè in assenza di specifici impianti di distribuzione). In particolare:
 - le valvole erogatrici devono essere a pressione residuale, tale da impedire l'ingresso di contaminanti nella bombola;
 - i riduttori di pressione / flussosimetri a singolo o doppio manometro (con copertura di protezione per evitare possibili danneggiamenti durante il trasporto o l'utilizzo) per visualizzare il valore della pressione della bombola e il monitoraggio della pressione del gas erogato, adattabili anche per attacco all'impianto di distribuzione delle autoambulanze;
 - i dispositivi di uscita devono essere adeguati alle diverse applicazioni;
- deve essere assicurata adeguata protezione per il trasporto e detenzione secondo la normativa vigente in materia.

	A	B	C	D	E	F	G
1							ALLEGATO 2 DEL CAPITOLATO TECNICO.
2	NORD						
3	Comando	Nr. bombole Infermeria	Capacità lt	Nr. bombole ambulanza	Capacità lt	Nr. bombole subacquea	Capacità lt
4	Legione "Piemonte"	3	7	4	7		
5		2	5				
6		4	2				
7							
8	Coespù	2	7	4	7		
9		2	2				
10		1	5				
11							
12	Legione "Liguria"	1	7	2	7		
13		2	2	3	2	2	5
14							
15	Legione "Trentino A.A."	1	7	4	7		
16		1	5				
17		2	2				
18							
19	7° Rgt. "Trentino A.A."	0	7	0	7		
20		1	5	2	2		
21		2	2	2	5		
22							
23	Legione "Lombardia"	3	7	10	7		
24		2	5	0	0		
25		4	2	6	2		
26							
27	Legione "Veneto"	3	7	6	7		
28		2	5				
29		3	2	6	2		
30							
31	Legione "Emilia Romagna"	2	7	2	7		
32		2	5				
33		4	2				
34							
35	13° Rgt. "Friuli V.G."	1	7	6	7		
36		1	5	1	5		
37		2	2	2	2		
38							
39	Legione "Friuli V.G."	1	7	2	7		
40		1	5				
41		2	2				
42							
43	Scuola Marescialli (FI)	3	7	6	7		
44		3	2	3	2		
45		2	5				
46							
47		3	7	4	7		

	A	B	C	D	E	F	G
3	Comando	Nr. bombole Infermeria	Capacità lt	Nr. bombole ambulanza	Capacità lt	Nr. bombole subacqueo	Capacità lt
48	Legione "Toscana"	3	2				
49		1	5				
50							
51	1° Rgt. Paracadutisti "Tuscania"	3	10	4	7		
52		1	7	5	5		
53		1	5	5 (2)	5		
54		3	2	3 (2)	2		
55				4 (2)	7		
56							
57							
58				bombole	capacità lt	AR (pressione)	lt O₂
59			totale NORD	61	2	200	24.400
60	NOTE:			32	5	200	32.000
61	(2) G.I.S.			82	7	200	114.800
62				3	10	200	6.000
63				178			171.200

	A	B	C	D	E	F	G
2	CENTRO						
3	Comando	Nr. bombole Infermeria	Capacità lt	Nr. bombole ambulanza	Capacità lt	Nr. bombole subacquei	Capacità lt
4	Reparto Autonomo	1	14	2	10		
5		4	7	2	10		
6		2	5	0	7		
7		4	2	0	2	1	5
8							
9	2° Reggimento All. M.Ili Velletri	1	7	6	7		
10		3	2	3	2		
11		1	5				
12							
13	Scuola Ufficiali CC	1	7	6	7		
14		1	5				
15		3	2	3	2		
16							
17	Scuola Allievi Iglesias	2	7	2	7		
18		3	2				
19							
20	Reggimento Corazzieri	2	2	2	7		
21				1	2		
22							
23	Legione "Marche"	2	7	4	7		
24		1	5	3	2		
25		1	2				
26							
27	Legione "Umbria"	0	7	4	7		
28		1	5	2	2		
29		1	2				
30							
31	Legione "Lazio"	3	7	8	7		
32		2	5	6	2		
33		4	2				
34		1	10				
35							
36	Scuola Cittaducale			4	7		
37		0	0	3	2		
38							
39	Centro Addestramento Sabaudia			2	7		
40							
41							
42		2	7	4	7		

	A	B	C	D	E	F	G
3	Comando	Nr. bombole infermeria	Capacità lt	Nr. bombole ambulanza	Capacità lt	Nr. bombole subacquel	Capacità lt
43	Legione "Sardegna"	1	5	1	5		
44		2	2	5	2		
45							
46	Legione Allievi Roma	2	7	4	7		
47		3	2	3	2		
48							
49	Centro Polispecialistico	1	2				
50							
51							
52	Centro Nazionale Selezione e Reclutamento			4	7		
53				3	2		
54							
55	Divisione UU.MM.SS. "Palidoro"	1	14	3	10		
56		2	10	3	2		
57		2	7				
58		2	5				
59		6	2				
60							
61	Legione "Abruzzo e Molise"	2	7	4	7		
62		2	5	3	2		
63		2	2			2	5
64							
65	Scuola Allievi Campobasso	2	7	4	7		
66		1	5	3	2		
67		2	2				
68							
69				bombole	capacità lt	BAR (pressione)	lt O₂
70				78	2	200	31.200
71				18	5	200	18.000
72				81	7	200	113.400
73				10	10	200	20.000
74				2	14	200	5.600
75				189			139.000

	A	B	C	D	E	F	G
1	SUD						
2	Comando	Nr. bombole infermeria	Capacità lt	Nr. bombole ambulanza	Capacità lt	Nr. bombole subacquei	Capacità lt
3		1	7	4	7		
4	Legione "Sicilia" (Messina e Catania)	2	5			3	5
5		2	2				
6							
7							
8	Legione "Puglia"	3	7	6	7		
9		2	5	3	2		
10		2	2				
11							
12	Scuola Allievi Taranto	2	7	4	7		
13		3	2	3	2		
14							
15	Legione "Sicilia" (Palermo)	2	7	2	7		
16		1	5	3	2		
17		2	2				
18							
19	Legione "Basilicata"	1	7	2	7		
20		1	5				
21		1	2				
22							
23	Scuola Allievi Reggio Calabria	1	7	4	7		
24		3	5				
25		2	2				
26							
27	Legione "Calabria"	2	7	2	7		
28		2	5	1	5		
29		2	2	2	2		
30							
31	14 btg Vibo valentia			2	7		
32				1	5		
33				2	2		
34							
35	Legione "Campania"	2	10	6	7		
36		3	7				
37		3	5	3	2		
38		4	2	0	0	2	5
39							
40				bombole	capacità lt	BAR (pressione)	lt O₂
41				34	2	200	13.600
42				21	5	200	21.000
43				47	7	200	65.800
44				2	10	200	4.000
45				104			90.800

	bombole	capacità lt	BAR (pressione)	lt O₂
totale NORD	61	2	200	24.400
	32	5	200	32.000
	82	7	200	114.800
	3	10	200	6.000
	178			171.200

	bombole	capacità lt	BAR (pressione)	lt O₂
totale Centro	78	2	200	31.200
	18	5	200	18.000
	81	7	200	113.400
	10	10	200	20.000
	2	14	200	5.600
	189			139.000

	bombole	capacità lt	BAR (pressione)	lt O₂
totale Sud	34	2	200	13.600
	21	5	200	21.000
	47	7	200	65.800
	2	10	200	4.000
	104			90.800